

# ACSI

**Associazione Allevatori Cavallo Sella Sportivo Italiano**



## **STATUTO SOCIALE**

**Atto Notaio Dr. Vittorio Boscarelli rep.n.43124 - Racc.n.13699  
Registrato a Piacenza il 5-3-1998 n.441 - Mod.71M I  
Modificato in data 11-4-99 registrato a Piacenza il 27.4.99 al n.821**

## **TITOLO I**

### **COSTITUZIONE, DURATA, SEDE, SCOPI**

#### **Art.1**

Fra gli allevatori del cavallo sportivo italiano è costituita l' **ACSI** “ Associazione Allevatori Cavallo Sella Sportivo Italiano “.

Tale Associazione è disciplinata dal Titolo II, Capo I e II del Codice Civile.

#### **Art. 2**

La durata dell'Associazione è illimitata. La sede è in Piacenza, in loc. La Buca Mortizza 132/a. Potranno essere istituite sezioni, (regionali e/o provinciali) laddove siano presenti un consistente numero di Soci e/o ove interessi dell'Associazione lo richiedano, ovunque, in Italia ed anche all'estero.

L'Associazione è aderente all'Associazione Italiana Allevatori (A.I.A.) della quale accetta lo Statuto e può aderire ad Organizzazioni Nazionali, estere ed internazionali aventi scopi affini.

Essa può inoltre associarsi ad altri organismi comunque costituiti, per il miglior conseguimento dei propri scopi istituzionali.

#### **Art.3**

Scopi dell'Associazione sono:

a) tutelare gli interessi degli allevatori del cavallo sportivo italiano indirizzato alle discipline equestri riconosciute dalla F.E.I (Federazione Equestre Internazionale);

b) sviluppare ed incrementare l'allevamento di tale cavallo in Italia operando per il miglioramento qualitativo della razza;

c) partecipare con propri rappresentanti nominati dal Consiglio, ad Enti ed organizzazioni allo scopo di far conoscere esigenze e necessità a cautela degli allevatori di cavalli sportivi.

d) curare l'organizzazione, la gestione d'allevamenti, stazioni di monta, aste, concorsi, mostre, pubblicazione di notiziari, bollettini, riviste, monografie e quanto altro inteso a promuovere, migliorare e valorizzare la produzione nazionale del cavallo sportivo italiano;

e) regolamentare tra gli associati l'eventuale assegnazione di provvidenze ed agevolazioni;

f) promuovere la conoscenza di tutti gli elementi tecnici concorrenti alla formazione della selezione; raccogliere e fornire tutti i dati ed elementi necessari per la migliore gestione tecnico-economica degli allevamenti;

g) curare la tenuta della banca dati e del libro genealogico dei prodotti dei propri Associati e, laddove ciò fosse permesso dalle leggi vigenti, assumere tutte le competenze che potranno essere riservate alle Associazioni di razza;

h) curare, sviluppare contatti con Enti ed Associazioni nazionali ed estere interessate per un sempre maggiore scambio di rapporti;

i) ogni altra iniziativa che sarà ritenuta utile dal Consiglio Direttivo per il raggiungimento degli scopi sociali.

## **TITOLO II**

### **SOCI**

#### **Art.4**

Per essere ammessi come Soci si deve inoltrare domanda al Consiglio Direttivo. Possono essere Soci le persone di ambo i sessi, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che allevino cavalli sportivi italiani indirizzati alle discipline equestri riconosciute dalle F.E.I. (Federazione Equestre Internazionale).

Possono essere altresì soci collettivi enti ed istituzioni (Es. A.P.A. – Istituti Incremento Ippico, ecc..) con voto singolo.

L'appartenenza all'Associazione vincola gli associati all'osservanza delle norme del presente Statuto e relativi regolamenti e l'adesione al sodalizio li assoggettano automaticamente alla normativa prevista dallo stesso.

Gli Associati sono tenuti al pagamento di una quota d'ammissione e di una quota sociale fissa annuale, diversa per categoria.

I relativi importi saranno fissati dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.

I Soci sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- Soci Sostenitori
- Soci Collettivi
- Soci Ordinari
- Soci Onorari

Solo i Soci in regola con tutti i pagamenti verso il sodalizio avranno diritto di voto nelle Assemblee e potranno concorrere alle facilitazioni ed a tutti quei vantaggi a loro favore che l'Associazione disponesse.

Il pagamento della quota sociale annuale dovrà essere effettuato entro il mese di marzo di ciascun anno, mentre gli altri pagamenti dovranno essere effettuati entro 30 giorni dalla relativa richiesta.

Il Consiglio Direttivo può, per titoli speciali, eleggere "Presidenti Onorari" tra gli ex Presidenti e "Soci Onorari", i quali potranno anche essere esonerati dal pagamento della sola quota sociale.

#### **Art. 5**

Ai Soci inadempienti agli obblighi dello Statuto o che in ogni modo abbiano leso gli interessi od il prestigio dell'Associazione può essere applicata una delle seguenti sanzioni:

- a) avvertimento;
- b) sospensione da pubblicare sul Notiziario dell'Associazione;
- c) radiazione

Le sanzioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

Il Socio colpito da uno dei provvedimenti di cui sopra ha la facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso, fatta salva la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria contro il provvedimento di radiazione, ai sensi del terzo comma dell'art.24 C.Civ.

L'Associato può sempre recedere dall'Associazione. Il recesso è disciplinato dal secondo comma dell'Art. 24 C.Civ.

### **TITOLO III**

#### **ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE**

##### **Art.6**

Le entrate sono costituite dalle quote d'ammissione, dalla quota sociale fissa annuale, nonché da eventuali corrispettivi per servizi particolari resi e da eventuali contributi di Soci o di Terzi e da tutte quelle altre che potranno pervenire all'Associazione nello svolgimento delle sue attività.

Il patrimonio sociale è costituito dai beni mobili ed immobili che in ogni modo pervengano in proprietà all'Associazione, nonché dagli eventuali avanzi di gestione.

Il patrimonio sociale con ogni suo incremento è indivisibile tra i Soci.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

##### **Art. 7**

L'Amministrazione del patrimonio sociale è di competenza del Consiglio Direttivo.

### **TITOLO IV**

#### **ORGANI SOCIALI**

##### **Art. 8**

Sono organi sociali l'Assemblea, organo sovrano dell'associazione, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri.

L'Assemblea Ordinaria,

elegge:

- il Consiglio Direttivo
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Collegio dei Probiviri;

delibera inoltre, ai sensi dell'Art. 20 C.Civ.:

- sui rendiconti preventivi e consuntivi
- Sul programma d'attività sociale e su quanto altro le sarà sottoposto dal Presidente e dal Consiglio Direttivo;

nomina:

- uno o più liquidatori in caso di scioglimento dell'Associazione e ne determina i poteri.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volta l'anno a Piacenza. L'Ordine del giorno dell'Assemblea è formulato dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può stabilire che l'Assemblea si tenga altrove, purché in Italia, per giustificati motivi.

#### **Art. 9**

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria nei luoghi come sopra indicati ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, o per richiesta scritta e motivata di almeno un decimo degli Associati aventi diritto al voto.

#### **Art. 10**

La convocazione delle Assemblee avviene mediante lettera raccomandata ai Soci, da spedire almeno quindici giorni liberi prima della data d'effettuazione delle Assemblee stesse, ovvero mediante avviso da pubblicarsi, nello stesso termine, sulla Gazzetta Ufficiale.

Ogni Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, o in mancanza, da una persona nominata dall'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono prese a maggioranza di voti con la presenza di almeno la metà degli Associati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni d'approvazione dei rendiconti ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Sono ammesse deleghe. Ogni Socio non può rappresentare più di tre Soci. Ciascun Socio ha diritto ad un voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto occorre, anche in seconda convocazione che siano presenti o rappresentati almeno i quattro quinti degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza dei voti degli intervenuti.

Per la messa in liquidazione dell'Associazione, per la designazione dei liquidatori e per l'attribuzione dei loro poteri, oppure per le azioni di responsabilità da promuovere nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo e la devoluzione del patrimonio sociale, è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei voti degli Associati.

Delle deliberazioni assembleari si farà constare nei notiziari e/o bollettini di cui all'art.3 del presente statuto.

#### **Art. 11**

L'Associazione è diretta da un Consiglio Direttivo composto da almeno sette membri.

Spetta all'Assemblea Ordinaria e, per la prima volta, ai Soci costituenti, procedere alla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo.

Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il primo Consiglio Direttivo nominato in sede di costituzione dura in carica per un solo esercizio.

I Consiglieri devono essere eletti tra i Soci, salvo che per il primo Consiglio Direttivo del quale potranno fare parte anche i non Soci. In caso di dimissioni della maggioranza dei membri in carica del Consiglio, l'intero Consiglio dovrà considerarsi decaduto e dovrà essere subito convocata, a cura del Presidente del Collegio dei Revisori, l'Assemblea per le nuove nomine.

In caso di cessazione di un Consigliere, per un qualsiasi motivo, il Consigliere mancante sarà sostituito con il primo dei non eletti nell'Assemblea che ha proceduto alla nomina del Consiglio in carica.

Il Consiglio elegge, ad ogni sua rinnovazione, fra i suoi membri, un Presidente ,un Vicepresidente ed un Segretario .

Il Vice Presidente sostituirà il Presidente nei casi di sua assenza od impedimento.

L'esercizio della firma da parte del vicepresidente s'intende, di fronte ai terzi, quale certificazione dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese in ogni caso sostenute in relazione alla carica stessa.

## **Art. 12**

Il Consiglio Direttivo si riunisce dietro invito del Presidente (o di chi ne fa le veci) mediante lettera raccomandata o per telegramma, spediti rispettivamente cinque o due giorni prima.

La riunione potrà essere convocata sia nella sede sociale sia in altro luogo in Italia, tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci, lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda per iscritto da almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria e sufficiente la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Ogni membro del Consiglio ha diritto ad un voto. In caso di parità di voti prevarrà quello di chi presiede la seduta.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza eccezione di sorta ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea dei Soci.

I membri del Consiglio Direttivo che non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio stesso senza giustificato motivo decadono dalla carica. Essi saranno sostituiti da nuovi membri scelti tra i non eletti, che abbiano riportato il maggior numero di voti nell'ultima elezione.

Dell'adunanza è redatto su apposito registro il relativo verbale che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario.

### **Art. 13**

Il Presidente o chi ne fa le veci rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cessazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

Per gli atti relativi nonché per quelli occorrenti all'esecuzione delle delibere consiliari, il Presidente od il Vice Presidente ha la firma libera.

### **Art. 14**

Il Collegio dei Revisori Conti è composto da tre membri anche non Soci, tra i quali sarà eletto il Presidente; dura in carica tre anni e per la prima volta per un solo esercizio ed ha funzioni di controllo amministrativo dell'Associazione. Esso è nominato dall'Assemblea e per la prima volta dai Soci in sede di costituzione.

I suoi membri sono rieleggibili.

### **Art. 15**

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri anche non Soci, tra i quali sarà eletto il Presidente; dura in carica tre anni e per la prima volta per un solo esercizio. Esso è nominato dall'Assemblea e per la prima volta dai Soci in sede di costituzione.

I suoi membri sono rieleggibili.

Qualsiasi vertenza che sorgesse tra gli Associati e fra questi e l'Associazione, nell'ambito delle attività dell'Associazione stessa, è devoluta al giudizio del Collegio dei Probiviri.

Gli associati sono obbligati ad accettare il giudizio dei Probiviri ed a dare ad esso immediata esecuzione.

### **Art. 16**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre d'ogni anno. Entro il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto economico finanziario, consuntivo e preventivo. Al consuntivo dovranno essere allegate le Relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori.

### **Art. 17**

La quota associativa, di cui si esclude la rivalutabilità, non è trasmissibile con la sola esclusione dei trasferimenti per cause di morte.

## **TITOLO V**

### **SCIoglIMENTO**

#### **Art. 18**

In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori.

Estinte tutte le passività sociali, le eventuali attività residue saranno devolute nei modi e nei termini che saranno stabiliti dall'Assemblea ad altra Associazione con finalità analoghe od ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## **TITOLO VI**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 19**

Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le norme di legge.

Per qualsiasi controversia è competente il foro di Piacenza.